XXXIV Congresso Nazionale Forense Catania, 4 - 6 ottobre 2018

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI RIMINI

MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO (DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)

Mozione statutaria per emendamento dell'art. 3, comma 2
e dell'art. 4 comma 5, nonché per l'introduzione dell'Allegato B
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.

Mozione per l'ampliamento dei termini per l'elezione dei delegati al Congresso
Nazionale Forense e per l'armonizzazione delle norme elettorali.

1) Uno dei maggiori problemi riscontrati nell'applicazione dello Statuto del Congresso Nazionale Forense è quello della tempistica delle elezioni dei delegati, in particolare in rapporto con la necessità di predisporre le mozioni entro il mese precedente dall'apertura del Congresso: il termine di 60 giorni prima dell'apertura per le elezioni è troppo stretto per consentire ai delegati di studiare e predisporre le mozioni, nonché di partecipare attivamente ad eventuali tavoli di lavoro organizzati dalle istituzioni forensi.

Si propone, quindi, di modificare i termini di convocazione previsti dall'art. 3 comma 2 dello Statuto, ampliandoli da 180 giorni prima dell'inizio dei lavori a 240 giorni. A ciò deve aggiungersi la modifica del correlato art. 4 comma 5, che deve estendere il termine minimo per l'elezione dei delegati da 60 giorni prima dell'inizio dei lavori congressuali ad un termine di 180 giorni.

Tale estensione consentirà di avere un margine di 120 giorni per l'elaborazione delle mozioni congressuali e per i lavori preparatori del Congresso.

2) Altro elemento problematico è legato alle modalità di elezioni dei delegati al Congresso, lasciate ad un rinvio a norme e regolamenti che, basta vedere i resoconti ed i verbali delle elezioni nei vari

fori, sono stati interpretati in modo difforme dai differenti Ordini territoriali (sia per la durata delle elezioni che per le modalità di voto).

Si propone, quindi, di inserire un allegato B allo Statuto, che disciplini in modo uniforme per tutti le elezioni dei delegati Congressuali, il cui impianto è ispirato alla Legge 113 del 2017 sulle elezioni dei Consigli degli Ordini Forensi.

Si propone la modifica del comma 2 dell'art. 3 e del comma 4 dell'art. 5 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE

Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

2. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo posta elettronica certificata di cui sono titolari, almeno centottanta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

Art. 4 (Delegati al Congresso)

Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno sessanta giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie regolamentari, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e/o regolamentari relative alle elezioni per il rinnovo dei COA data vigenti alla di svolgimento dell'assemblea limitatamente composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati per in casi di cui

TESTO EMENDATO

Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

2. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo posta elettronica certificata di cui sono titolari, almeno duecentoquaranta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

Art. 4 (Delegati al Congresso)

5. Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno centottanta giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate secondo quanto previsto dall'Allegato B.

all'art.	28,	comma	6,	della	legge
professionale.					

ALLEGATO B

1. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
- 2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito esclusivamente cartaceo presso il consiglio dell'ordine, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. COMMISSIONE ELETTORALE

- 1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio dell'ordine costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, quattro o più con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno due membri supplenti. Il consigliere segretario non può far parte della commissione se candidato.
- 2. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, entro il termine di presentazione delle candidature a delegato congressuale.
- 3. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio.
- 4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
- 5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. Può essere coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori individuato secondo le necessità.

3. SCHEDE ELETTORALI

- 1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio dell'ordine in modo tale da garantire la segretezza del voto.
- 2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dello Statuto del Congresso, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.
- 3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario.
- 4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

4. SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI DI VOTO

- 1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
- 2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
- 3. All'interno del seggio elettorale deve essere esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.
- 4. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio. Le date di svolgimento delle elezioni saranno da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata
- 5. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
- 6. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio
- 7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

5. SCRUTINIO

- 1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).
- 2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 5;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

6. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
- 2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
- 3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine.
- 4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.
- 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
- 6. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Congresso, al CNF e ad OCF, curandone altresì la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

7. SOSTITUZIONE

- 1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti.
- 2. In caso di parità di voti, si applica il criterio di cui all'art. 4 comma 6 dello Statuto del Congresso.
- 3. La commissione elettorale, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei dieci giorni successivi al verificarsi dell'evento.

(Firmato Digitalmente)
Avv. Edoardo Ferraro